



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 Reg. Delib.

OGGETTO : Modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale.

L'anno **2021** addì **30** del mese di **GIUGNO** alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di I^a convocazione, in assenza di pubblico e con dispositivi di emergenza sanitaria Covid 19.

Risultano:

N°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	RATTI Francesco	X	
2	TROVATI Ilenia	X	
3	PIROVANO Adriano	X	
4	BADINI Stefano		X
5	FIORINA Riccardo	X	
6	GARZA Stefano	X	
7	CIVIDINI Luigi Walter	X	
8	GUARDIA NICOLA Federico		X
9	MURA Giovanni	X	
10	BLOISE Luca	X	
11	CARMINATI Diego	X	
Totale N.		11	2

Partecipa il Segretario Comunale **VISCO Dr. Maurizio**

Il Sig. **Dr. RATTI Francesco** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto segnata all'ordine del giorno.

La seduta, per l'emergenza sanitaria in corso dovuta al Covid-19, si svolge senza la presenza del pubblico, ai sensi di quanto previsto dalle attuali misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ai Consiglieri Comunali presenti è stata garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 11 del 12 aprile 2021 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023 e successive modificazioni;

- la deliberazione di C.C. n.12 del 12 aprile 2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021- 2023 ed i relativi allegati e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e previsti dal D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 1, comma 821 e comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Tenuto conto che con deliberazione di C.C. n. 2 del 27 marzo 2021, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi dell'art. 1, commi 816-847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 9 aprile 2021, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2021 del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi dell'art. 1, commi 816-847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'adeguamento del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria apportando le modifiche ed integrazioni che seguono:

Articolo 36 – Tipologia di occupazioni

..... omissis...

Comma 3 – Occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi mediante tavoli e sedie

- a) Finalità – L'occupazione con arredi (tavoli e sedie) è finalizzata ai servizi di somministrazione all'aperto.
- b) Occupazione – Gli arredi non devono fuoriuscire dallo spazio richiesto per l'occupazione. L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede (non è consentita in entrambe le posizioni). In ogni caso deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve essere inferiore a mt. 1,50;
Il canone è riferito per occupazioni di durata giornaliera dalle ore 7.30 alle ore 24.00 e inoltre dalle ore 00,00 alle ore 00,30 nei giorni festivi.
- c) Sanzioni – In caso di inosservanza delle sopra citate disposizioni è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad € 100,00. La reiterata mancata rimozione degli arredi negli orari non autorizzati prevede il pagamento della sanzione amministrativa e potrà dare luogo alla revoca dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 53 – Esenzioni

....omissis.....

- s) le occupazioni di non più di 10 metri quadrati effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 2 ore. Con riferimento agli artisti di strada l'esenzione si applica per una superficie fino a 2mq.;
- t) ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 460/97 si applica l'esenzione del pagamento del canone occupazione suolo pubblico temporaneo alle ONLUS per le occupazioni temporanee per attività culturali, sociali (comprese raccolta fondi), sportive e ricreative. Tale agevolazione è riconosciuta anche per le manifestazioni promosse e/o svolte dalle ONLUS in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o per le quali è stato concesso il patrocinio da parte del Comune nell'ambito del proprio territorio, limitatamente ad occupazioni non aventi rilevanza o finalità commerciali. La Giunta Comunale può estendere l'esenzione di cui alla presente lettera con riferimento ad occupazioni dello stesso tipo, realizzate da soggetti diversi dalle ONLUS, in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di tali occupazioni.

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione,

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti i Regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti n. 9 favorevoli su n. 9 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- 1) **Di procedere**, per le motivazioni indicate in premessa, e che quivi si intendono integralmente riportate, alle modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi dell'art. 1, commi 816-847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 2) **Di dare atto** che, per la normativa espressa in premessa narrativa, le modifiche al suddetto regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
- 3) **Di dare altresì atto** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza;

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134- comma 4- del D.Lgs. 267/2000;

Con voti n. 9 favorevoli su n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

1. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE:

PARERE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	NON FAVOREVOLE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e TRIBUTI
F.to VOLPI D.ssa Elena

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to **RATTI Dr. Francesco**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **VISCO Dr. Maurizio**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. Reg. Pubbl.

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01.07.2021 al 16.07.2021.

Gravellona Lomellina, lì 01.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **VISCO Dr. Maurizio**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi:

- [] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- [X] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **VISCO Dr. Maurizio**

